

## **ALLEGATO A) – CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **Art. 1 (Oggetto)**

Comma 1)

Il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, di seguito denominato **Museo** affida, ai sensi dell'art.50, c.1, lett.b) del D.lgs 36/2023 alla dott.ssa **GIULIA JACHEMET**, di seguito denominata **Prestatore d'opera**, il servizio per la progettazione, conduzione e promozione di attività educative rivolte ai diversi pubblici museali.

Comma 2)

Il servizio prevede in particolare lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- conduzione di visite guidate ai monumenti/sedi del museo, alle collezioni, alle esposizioni temporanee, secondo le linee e i contenuti elaborati dal personale del museo;
- conduzione di attività educative e laboratori di valorizzazione e mediazione del patrimonio museale (monumenti/sedi del museo, collezioni, esposizioni temporanee) rivolte ai diversi pubblici del museo (scuola, adulti, terza età, famiglie, ...), secondo la progettualità educativa elaborata dal personale del museo (metodo e contenuti);
- collaborazione con il personale del museo alla progettazione di attività, percorsi e laboratori educativi;
- predisposizione dei materiali operativi per lo svolgimento delle diverse attività educative;
- svolgimento di attività di animazione in occasione di eventi pubblici del museo strettamente correlati all'attività del museo e alle mostre;
- svolgimento di attività divulgative inerenti la valorizzazione delle sedi museali e delle esposizioni temporanee;
- predisposizione e pubblicazione di comunicazioni volte a promuovere le attività museali attraverso i social media;
- Il **Prestatore d'opera** deve rendersi disponibile a incontri di aggiornamento e formazione/informazione.

### **Art. 2 (Durata)**

Comma 1)

Il contratto avrà decorrenza dal giorno **02/01/2025** (due gennaio duemilaventicinque) e scadenza il giorno **31/12/2025** (trentuno dicembre duemilaventicinque). Fatte salve diverse sopraggiunte soluzioni organizzative che potranno essere adottate dal Museo, il contratto potrà essere rinnovato di anno in anno, fino al termine massimo del **31 dicembre 2027 (trentuno dicembre duemilaventisette)**, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

### **Art. 3 (Luogo di svolgimento del servizio)**

Comma 1)

A seconda delle diverse attività educative:

- le sedi del museo del Castello del Buonconsiglio, Castello del Buonconsiglio, Castello di Stenico, Castel Caldes, Castel Beseno e Castel Thun;
- Villa Margon;
- il territorio afferente le sedi museali (per esempio la città di Trento)
- le sedi scolastiche o di enti e istituzioni, qualora sia previsto nel percorso educativo/divulgativo un incontro in aula/sede

### **Art. 4 (Tempi e modalità di svolgimento delle attività educative)**

Comma 1)

Le Attività ed i percorsi hanno durata variabile a seconda della tipologia e del diverso pubblico destinatario (da 1 a 4 ore);

Comma 2)

La prestazione settimanale è variabile sulla base del calendario delle prenotazioni delle attività e della disponibilità manifestata dall'educatore, che deve essere comunicata al museo entro il giorno 23 del mese precedente. Nel corso del mese possono essere affidate ulteriori attività sulla base delle richieste pervenute al Museo.

Comma 3)

Il Museo applicherà per ogni percorso affidato e non effettuato personalmente, una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), che sarà detratta in sede di liquidazione dei corrispettivi.

### **Art. 5 (Formazione e competenze richieste)**

- Laurea almeno triennale o vecchio ordinamento in discipline attinenti i contenuti del Museo, quali scienze dei beni culturali, storia, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali, pedagogia, educatore professionale o altri diplomi di laurea equipollenti per disposizione di legge, purché siano stati sostenuti almeno due esami nell'ambito delle seguenti materie: storia, storia dell'arte, archeologia;
- Esperienza maturata nell'ambito dell'educazione al patrimonio culturale e museale in musei affini per campo al museo del Castello del Buonconsiglio (stage universitari o postlaurea di almeno 6 mesi, Servizio civile di almeno 6 mesi, esperienze professionali), con una preferenza per le esperienze svolte positivamente presso il Museo del Castello del Buonconsiglio;
- Buone attitudini relazionali e comunicative;
- Buona conoscenza della lingua italiana;
- Automunito.

### **Art. 6 (Titoli preferenziali)**

- Master, corsi di perfezionamento, in educazione al patrimonio/mediazione museale e materie affini
- Conoscenza certificata della lingua inglese e/o tedesca (almeno B2), parlata e scritta

- Esperienze di conduzione e progettazione di laboratori creativi e manipolativi
- Percorsi di formazione in tecniche artistiche.

### **Art. 7 (Corrispettivo)**

Comma 1)

Il corrispettivo per il servizio dell'attività educativa in oggetto prevede per l'anno 2025, un compenso complessivo presunto lordo di € 12.480,00 di cui euro 480,00 di rivalsa previdenziale 4%, corrispondente a n. 400 ore presunte di lavoro ad un corrispettivo orario di euro 30,00, comprensivo di rimborso delle spese di viaggio, per le eventuali trasferte dalla sede primaria alle altre sedi museali.

### **Art. 8 (Pagamenti)**

Comma 1)

I pagamenti dei corrispettivi di cui al precedente art. 7 (sette) saranno effettuati dal Museo in soluzioni trimestrali posticipate, a 30 gg. ricevimento fattura, previa attestazione da parte del Museo del regolare svolgimento dei servizi richiesti, su conto corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità contributiva.

Comma 2)

In caso di rinnovo, tenuto conto della maggiore durata del periodo contrattuale, potranno essere concordate diverse modalità di pagamento, sempre con liquidazione in rate posticipate, con cadenza comunque non inferiore al trimestre.

Comma 3)

Le fatture dovranno essere trasmesse mediante sistema SDI, ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n.53 (*fatturazione elettronica*). In fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il codice CIG, ai sensi del D.L. 66/2014. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO da utilizzare per la trasmissione delle fatture sulla Piattaforma del Portale del Ministero "*Sistema di Interscambio*" (SDI) è il seguente: **UFR35G**

Lo scrivente Museo è **sogetto allo "split payment"**.

Comma 4)

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le condizioni contrattuali generali (allegato 2) del bando ME-PAT, approvato con determinazione APAC n.58 dd. 14 dicembre 2016.

### **Art. 9 (Insussistenza conflitti di interesse)**

Comma 1)

Il **Prestatore d'opera** dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del P.I.A.O. adottato con determinazione del Museo n. 29 di data 5 febbraio 2024.

### **Art. 10 (Estensione codice di comportamento)**

Comma 1)

Il **Prestatore d'opera**, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Museo nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

Il **Prestatore d'opera** con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.1514 dd. 27 settembre 2024, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

A tal fine il **Prestatore d'opera** dà atto che il **Museo** gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

Comma 4)

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente contratto. Il Museo, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 11 (Condizione risolutiva)**

Comma 1)

Il **Prestatore d'opera** prende atto delle linee guida per le politiche culturali della Provincia Autonoma di Trento, approvate nell'agosto 2011, nonché dell'art.25 bis della legge provinciale sulle attività culturali (L.P. 15/2007), introdotto dalla legge provinciale 13 ottobre 2017, n.13, in merito alla riforma del sistema museale trentino e della deliberazione della Provincia autonoma di Trento n. 2305 di data 14 dicembre 2018.

Comma 2)

Il Prestatore d'opera prende inoltre atto dell'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, i cui criteri sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1863 dd. 12 ottobre 2018.

Comma 3)

Il presente contratto è sottoposto conseguentemente, sulla base di quanto indicato ai precedenti commi 1) e 2), a condizione risolutiva, nel caso in cui, i competenti organi provinciali individuino nuove soluzioni organizzative per l'affidamento e la gestione dei servizi per il pubblico.

Comma 4)

Il **Prestatore d'opera** rinuncia fin d'ora a qualunque richiesta nei confronti del **Museo** di risarcimento e/o indennizzo per ogni danno o pregiudizio le derivasse nel caso in cui si verificasse la condizione risolutiva di cui ai precedenti commi 1) e 2) del presente articolo.

Comma 5)

Per le prestazioni di cui all'art.1 (uno) del presente capitolato, Il **Prestatore d'opera** non ha diritto a percepire, oltre al compenso di cui all'art. 8) (otto) del presente capitolato, nessuna altra indennità a qualsivoglia titolo.

Comma 6)

L'affidamento del servizio non attribuisce in ogni caso alcun titolo per un'eventuale inquadramento fra il personale provinciale o dell'Ente Museo.

### **Art. 12 - Recesso del contratto**

Le Parti convengono che in materia di recesso dal contratto si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile. Il Museo si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del presente contratto.

Nel caso di recesso ciascuna delle Parti dovrà dare preavviso alla controparte **almeno 15 giorni prima** tramite casella di posta certificata. In caso di esecuzione della facoltà di recesso da parte del **Prestatore d'opera**, il compenso dovuto sarà rideterminato dal Museo in base all'attività effettivamente svolta fino a quel momento.

#### **Art. 13 (Diritto d'autore)**

Comma 1)

Ai sensi dell'art.11 della Legge 22 aprile 1941, 633 come modificata dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22, il **Museo** diviene assoluto esclusivo proprietario dei risultati e degli elaborati prodotti in esecuzione del contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

#### **Art. 14 (Normativa)**

Comma 1)

Per quanto non previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della legge provinciale 23/1990 e relativo regolamento di attuazione, delle Leggi, degli usi e delle consuetudini in materia.